

+

Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa

A.A. 2021/2022

*Parere favorevole del Senato Accademico nelle sedute del 9 febbraio e 16 novembre 2021
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 12 febbraio e 26 novembre 2021*

PARTE I – Requisiti per l’istituzione e l’attivazione dei Corsi di studio	
1. Istituzione e attivazione dei corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici	<i>pag. 2</i>
2. Requisiti necessari di numerosità dei docenti di riferimento per l’attivazione dei corsi di studio	<i>pag. 2</i>
3. Requisiti necessari per la copertura degli insegnamenti con docenti inquadrati nei relativi SSD	<i>pag. 4</i>
4. Copertura dei Settori Scientifico Disciplinari	<i>pag. 5</i>
5. Limiti di utilizzo della docenza a contratto	<i>pag. 5</i>
6. Numerosità di riferimento studenti per l’attivazione e la disattivazione dei corsi di studio	<i>pag. 5</i>
7. Struttura dei corsi di insegnamento	<i>pag. 6</i>
8. Conoscenza minima obbligatoria della lingua inglese per i laureati di I e di II livello	<i>pag. 7</i>
9. Crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse	<i>pag. 7</i>
10. Riconoscimento di CFU per gli studenti in trasferimento	<i>pag. 7</i>
11. Obiettivi e crediti formativi della prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale	<i>pag. 8</i>
12. Attività di ricerca a supporto dei corsi di laurea magistrale	<i>pag. 9</i>
13. Limiti alla mutazione nei corsi di laurea magistrale di attività formative previste nei corsi di laurea	<i>pag. 9</i>
14. Innovazione didattica	<i>pag. 9</i>
15. Corsi di laurea ad orientamento professionale	<i>pag. 9</i>
PARTE II – Accesso ai Corsi di studio	
1. Conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico	<i>pag. 11</i>
2. Requisiti curriculari per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 11</i>
3. Verifica della adeguatezza della preparazione personale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 12</i>
4. Ammissione diretta	<i>pag. 12</i>
5. Termini per l’esame dei requisiti curriculari, per le prove d’ammissione e per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 13</i>
PARTE III – Impegno dei docenti	
1. Definizione delle tipologie di attività didattica	<i>pag. 14</i>
2. Ore di didattica frontale per ogni CFU	<i>pag. 15</i>
3. Obbligo didattico dei professori di I e II fascia	<i>pag. 15</i>
4. Attività didattica dei ricercatori	<i>pag. 16</i>
5. Corsi di insegnamento attribuiti ai titolari di assegni di ricerca	<i>pag. 17</i>
6. Attività didattica consentita ai dottorandi, agli specializzandi, ai titolari di borse di studio e di assegni di ricerca	<i>pag. 17</i>
7. Attività didattica del Personale Tecnico-Amministrativo	<i>pag. 17</i>
8. Modalità di affidamento di insegnamenti e moduli curriculari previsti dalla programmazione didattica	<i>pag. 17</i>
9. Altri obblighi dei docenti	<i>pag. 19</i>
10. Numerosità minima degli iscritti per l’attivazione degli insegnamenti	<i>pag. 19</i>
11. Disposizioni generali	<i>pag. 20</i>

PARTE I

Requisiti per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio

1. Istituzione e attivazione dei corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso in cui il progetto di ordinamento didattico del nuovo corso di studio preveda settori scientifico disciplinari (SSD) già presenti in altri corsi di studio afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, il Comitato Ordinatore, con il coordinamento del Delegato del Rettore alla Didattica, deve sentire i Direttori dei Dipartimenti interessati. Questi ultimi devono essere consultati anche in caso di modifica degli ordinamenti didattici qualora si intendano inserire SSD presenti in altri corsi di studio.

2. Requisiti necessari di numerosità dei docenti di riferimento per l'attivazione dei corsi di studio¹

1. Annualmente, ai fini dell'attivazione dei corsi di studio², i Dipartimenti nominano, su proposta dei Direttori, sentiti gli interessati, i docenti di riferimento da computare ai fini del rispetto del necessario requisito di numerosità dei docenti in numero non inferiore a quelli indicati nella *Tabella 1*.

2. Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato una sola volta con peso pari a 1 o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

3. Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

a) Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università italiane, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;

b) Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/10;

c) Professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 230/05;

d) Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10.

e) Docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca³.

f) I corsi di studio "internazionali" possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c), d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.

Per corsi di studio internazionali si intendono:

- Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;

- Corsi erogati in lingua straniera, purché, per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) abbia il titolo di accesso

¹ All. A D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 come modificato dal D.M. 8 dell'8 gennaio 2021

² L'attivazione dei corsi di studio viene annualmente ridefinita attraverso l'inserimento dei corsi stessi nella banca dati dell'Offerta formativa del Ministero. Ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi di studio, sono fatti salvi i requisiti previsti per l'Assicurazione della qualità.

³ Le modifiche al D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 apportate dal D.M. 8 dell'8 gennaio 2021 prevedono l'inclusione, tra le tipologie di docenti di riferimento, di docenti in convenzione con Enti di Ricerca, come previsto dall'art. 3 c. 1 del D.M. 27 novembre 2012 n. 24786: "Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono essere conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta presso l'ateneo; agli stessi fini i professori e i ricercatori universitari che svolgono l'attività in base alle convenzioni di cui all'art. 1, sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo".

conseguito all'estero e i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche;

- Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata chiave 1";

- Corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero.

4. Nel caso di corsi di studio in contitolarità, la nomina dei docenti di riferimento computati ai fini dell'attivazione, compete a tutti Dipartimenti interessati.

Tabella 1 – Numero minimo di docenti di riferimento, appartenenti ai SSD base, caratterizzanti o affini e integrativi per ogni corso di studio con modalità di erogazione convenzionale o mista⁴

<i>Tipologia dei corsi</i>	<i>Numero minimo di docenti di riferimento</i>	<i>Comprensivo numerosità studenti (1)</i>
Corsi di Laurea	9 Docenti di cui: • almeno 5 Professori a tempo indeterminato	$D_{tot} = D_r \times (1+W)^5$
Corsi di Laurea Magistrale	6 Docenti di cui: • almeno 4 Professori a tempo indeterminato	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	15 Docenti di cui: • almeno 8 Professori a tempo indeterminato	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	18 Docenti di cui: • almeno 10 Professori a tempo indeterminato	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea per le professioni sanitarie, Servizio sociale, Corsi di Laurea sperimentale a orientamento professionale e Corsi di Laurea a orientamento professionale ⁶ (V. par. 13)	5 Docenti di cui: • almeno 3 Professori a tempo indeterminato	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie	4 Docenti di cui almeno 2 professori a tempo indeterminato	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$

⁴ All. A D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019.

⁵ Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui allegato D del D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 il numero dei docenti di riferimento viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base a questa formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell'ambito dei docenti di riferimento.

⁶ L'All. A del D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 come modificato dal D.M. 8 dell'8 gennaio 2021 prevede che i docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 sono da utilizzare anche per le attività laboratoriali (art. 3, comma 2 del D.M. n. 446/2020).

- (1) Dtot = numero di docenti di riferimento necessari;
 Dr = numero di docenti di riferimento;
 W = Numero studenti /Numerosità Massima della Classe – 1 se n. studenti >numerosità massima;
 W = 0, se numero di n. studenti ≤ Numerosità massima della Classe.

Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:

- per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l’accreditamento e per i corsi che ancora non hanno completato almeno un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nella successiva Tabella 3;
- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei⁷.

Esempio di calcolo del requisito aggiuntivo per numerosità studenti (Corso di Laurea)

Numerosità massima della Classe = 230
 Numero di iscritti al primo anno = 250
 $(250/230 - 1) = 0,086$
 $9 \times (1+0,086) = 9,774 = 10$

3. Requisiti necessari per la copertura degli insegnamenti con docenti inquadri nei relativi SSD

1. Per ogni corso di studio proposto per l’attivazione è necessario che gli insegnamenti previsti nel regolamento didattico siano coperti di norma⁸ con docenti dell’Ateneo – ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convezioni fra gli atenei interessati - per un numero di crediti formativi non inferiore ai valori riportati nella successiva *Tabella 2*. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei⁹.

2. Per le lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria almeno il 50% degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo. Sono escluse dal calcolo del 50% le attività di tirocinio. Per le lauree e le lauree magistrali delle professioni sanitarie almeno il 50% degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo¹⁰. Sono escluse dal calcolo del 50% le attività di tirocinio e le attività formative “Altre”¹¹.

⁷ All. A D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019;

⁸ Cfr. DD.MM. 16.3.2007, art. 1 comma 9.

⁹ DD.MM. 16.3.2007, art. 1 comma 9.

¹⁰ Il 50% degli insegnamenti deve intendersi soddisfatto con la presenza di almeno un professore o ricercatore di ruolo nell’insegnamento ovvero nella metà degli insegnamenti (17-18 per le Lauree e 8-9 per le Lauree magistrali).

¹¹ Cfr. Art. 2 comma 2, D.I. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”; art. 2 comma 2, D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Delibera n. 3 S.A. del 10 maggio 2010.

Tabella 2 – Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo inquadrati nei relativi SSD

Corsi di studio	Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo
Lauree	90 CFU
Lauree per le professioni sanitarie	$180 \text{ CFU} - (\text{CFU tirocinio} + \text{CFU altre})$ 2
Lauree Magistrali	60 CFU
Lauree Magistrali delle professioni sanitarie	$120 \text{ CFU} - (\text{CFU tirocinio} + \text{CFU altre})$ 2
Lauree Magistrali di durata pari a 5 anni	150 CFU
Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia	$360 \text{ CFU} - \text{CFU tirocinio}$ 2
Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria	$360 \text{ CFU} - \text{CFU tirocinio}$ 2

4. Copertura dei Settori Scientifico Disciplinari

1. Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente di riferimento deve essere lo stesso dell'attività didattica di cui è responsabile.

2. Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all'Ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico¹².

3. Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.

Sono considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08, quando questi siano anche solo parzialmente presenti negli ambiti di base di una classe di laurea¹³.

5. Limiti di utilizzo della docenza a contratto

1. Per ogni corso di studio proposto dovrà essere indicata l'eventuale prevista utilizzazione di docenza a contratto, specificando le competenze dei docenti che si intendono impegnare.

2. La percentuale di copertura per contratto degli insegnamenti attivati nelle attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative non dovrà comunque eccedere il 25% del totale dei relativi CFU.

3. Per le classi dei corsi di studio per le professioni sanitarie si applica la specifica normativa nazionale.

6. Numerosità di riferimento studenti per l'attivazione¹⁴ e disattivazione dei corsi di studio

1. Nella definizione dell'offerta formativa e della docenza minima necessaria i Dipartimenti devono tener conto della numerosità standard di riferimento prevista per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate dal D.M. 585 del 5 agosto 2018 (*Tabella 3*). E' tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime indicate nella *Tabella 3*.

¹² All. A D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019.

¹³ All. A D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 come modificato dal D.M. 8 dell'8 gennaio 2021.

¹⁴ All. D D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio sarà comunque garantita agli studenti iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinata la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Tabella 3 - Numerosità di riferimento e massima di studenti iscritti al primo anno suddivisa per aree (1)

Tipologia di corsi di studio	Area A Medico sanitaria	Area B Scientifico-tecnologica	Area C Umanistico-sociale
Laurea	N. Rif. 50 N. Max 75	B1- B2 N. Rif. 75 N. Max B1: 100 B2: 180	C1-C2 N. Rif. 100 N. Max C1: 200 C2: 250
Laurea a orientamento professionale	N. Rif. 75 N. Max 100		
Laurea magistrale	N. Rif. 50 N. Max 50	B1-B2 N. Rif. 65 N. Max B1: 65 B2: 80	N. Rif. 80 N. Max 100
Laurea magistrale ciclo unico	N. Rif. 50 N. Max 60	N. Rif. 75 N. Max 100	N. Rif. 100 N. Max 230

(1) Per Aree si intendono le aree disciplinari individuate dal DM 585 del 5 agosto 2018 (costo standard di formazione per studente in corso)

7. Struttura dei corsi di insegnamento

1. Gli insegnamenti o moduli coordinati delle attività formative di base e caratterizzanti devono corrispondere ad almeno 6 CFU. Possono corrispondere ad almeno 5 CFU, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale limitazione non si applica nei dei seguenti casi:

- nelle classi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie;
- negli ambiti in cui il valore minimo previsto dalla classe è maggiore di 0 ma minore di 6;
- nei corsi di studio interateneo con un ateneo straniero che prevedono il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo;
- nei corsi di laurea magistrale¹⁵ selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma "Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata chiave 1" fino al termine della partecipazione a detto programma".¹⁶
- nei corsi di laurea ad orientamento professionale

2. Gli insegnamenti o moduli coordinati delle attività affini/integrative possono essere organizzati con un numero di CFU inferiore a 6, ovvero 5, previa delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.

¹⁵ Sono esclusi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

¹⁶ Tabella K del D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 come modificato dal D.M. 8 dell'8 gennaio 2021.

8. Conoscenza minima obbligatoria della lingua inglese per i laureati di I e di II livello

1. Gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio dovranno esplicitamente indicare i livelli di competenze linguistiche che i laureati dovranno acquisire al termine del percorso di studi secondo quanto stabilito dal quadro comune di riferimento per le lingue del Consiglio di Europa.

2. I laureati di primo livello dovranno comunque acquisire una conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1. Il conseguimento del livello B1 nella lingua inglese dovrà essere verificato mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo e comporterà il riconoscimento di 3 CFU.

3. I laureati di secondo livello dovranno comunque acquisire la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2 in almeno una delle quattro competenze (espressione scritta; espressione orale; comprensione alla lettura; comprensione all'ascolto), con riferimento anche al lessico specialistico. Per l'insegnamento del lessico specialistico i Dipartimenti potranno provvedere ad organizzare appositi corsi integrativi a quelli svolti dal Centro Linguistico di Ateneo. Il conseguimento del livello B2 nelle competenze richieste per la lingua inglese sarà comunque verificato anche mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiranno il numero di CFU attribuiti all'apprendimento della lingua inglese in misura coerente con le competenze richieste e, in ogni caso, in misura non inferiore a 3.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dovranno attribuire all'apprendimento della lingua inglese un numero complessivo di CFU coerente con le competenze richieste in uscita e, in ogni caso, non inferiore a 6.

9. Crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse

1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio dovrà essere esplicitamente indicato il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse, che non potrà comunque essere superiore a 12 CFU complessivamente tra corsi di I e di II livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente¹⁷.

2. Il riconoscimento dovrà essere limitato ad attività post-secondarie che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, e sarà condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio da parte delle strutture didattiche competenti.

3. Non potranno essere riconosciuti crediti formativi per conoscenze acquisite nell'ambito di attività di orientamento svolte dai Dipartimenti e destinate agli studenti delle scuole secondarie, essendo tali attività finalizzate al consolidamento delle competenze all'ingresso.

10. Riconoscimento di CFU per gli studenti in trasferimento

1. Per favorire una maggiore ed effettiva mobilità degli studenti, le strutture didattiche sono invitate a prevedere criteri che consentano il riconoscimento dei CFU nei passaggi fra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura

¹⁷ Cfr. art. 14 comma 1 L. 240/2010.

normalmente superiore al minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando il trasferimento sia effettuato fra corsi di studio appartenenti alla medesima classe e quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari¹⁸.

2. Ai fini del riconoscimento si dovrà tener conto non tanto della puntuale corrispondenza dei contenuti delle attività formative quanto della loro equipollenza e della coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio ed eventualmente anche della effettiva preparazione dello studente accertata mediante colloqui individuali.

3. Per gli studenti provenienti dall'estero, il riconoscimento dei CFU deve tener conto dell'acquisizione di competenze e conoscenze che sostituiscono e non equivalgono ai corrispondenti CFU dell'università di provenienza.

11. Obiettivi e crediti formativi della prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale

1. Alla prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale deve essere riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio dello studente. I CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della stessa e della relativa attività formativa personale devono essere chiaramente indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.

2. Alla prova finale della laurea devono essere attribuiti almeno 3 CFU. Il punteggio di merito della prova finale dei corsi di laurea deve tener conto in misura prevalente della qualità dell'intero percorso di studi svolto dallo studente¹⁹.

3. La prova finale dei corsi di laurea magistrale consiste sempre nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Essa deve verificare che il laureato magistrale abbia acquisito una conoscenza avanzata nel proprio campo di studi, che gli consenta di elaborare e/o di applicare idee originali, mediante una comprensione sistematica e criticamente consapevole; che abbia la capacità di applicare le conoscenze acquisite e di risolvere problemi relativi a tematiche innovative del proprio campo di studi, inserite in un contesto interdisciplinare; che abbia la capacità di esporre con chiarezza e di argomentare efficacemente in forma scritta ed orale²⁰. Il punteggio di merito deve tener conto in misura prevalente della qualità del lavoro svolto. Alla prova finale della laurea magistrale devono essere attribuiti almeno 12 CFU.

¹⁸ Cfr. DD.MM. 16 marzo 2007, art. 3, commi 8 e 9: "...nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato fra corsi di laurea/laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota dei crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati". Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 1.5, lettera a): "Per favorire una maggiore e più effettiva mobilità degli studenti ... *omissis*... si individuano come azioni da attuare: a) l'adozione anche sulla base di accordi tra università di modalità di riconoscimento dei CFU nei passaggi fra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura normalmente e notevolmente superiore al minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari".

¹⁹ Cfr. Descrittori dei titoli di studio ("descrittori di Dublino") per il primo ciclo, CUN, 14 novembre 2007, Allegato A. Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 3, cpv. i: "Dovrebbe comunque risultare condivisa la prassi che le commissioni preposte alle prove finali esprimano valutazioni riferite all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza fra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale".

²⁰ Cfr. Descrittori dei titoli di studio ("descrittori di Dublino") per il secondo ciclo, CUN, 14 novembre 2007, Allegato A. Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 3, cpv. i: "Per la laurea magistrale i CFU da attribuire [alla prova finale] dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea, con un punteggio di merito adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di laurea magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore."

4. Sono fatte salve le specificità dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie²¹.

12. Attività di ricerca a supporto dei corsi di laurea magistrale

L'Ateneo incoraggia la previsione nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di curricula specificamente dedicati alla formazione per la ricerca o per le alte professioni che includano competenze particolarmente avanzate o abilità di ricerca, quando siano presenti nell'Ateneo dottorati attivi nella stessa area o esistano specifiche convenzioni dottorati di altri Atenei italiani o esteri.

13. Limiti alla mutuazione nei corsi di laurea magistrale di attività formative previste nei corsi di laurea

Al fine di assicurare una qualità della didattica coerente con gli obiettivi di formazione avanzata propri dei corsi di laurea magistrale, nei relativi regolamenti didattici devono essere evitate le mutuazioni di insegnamenti e di altre attività formative attivate per i corsi di laurea.

14. Innovazione didattica

Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, entro il limite del 20% dell'offerta formativa, l'Ateneo ha la possibilità di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolati dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.²²

15. Corsi di laurea ad orientamento professionale

Al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, possono essere istituiti e attivati corsi di Laurea ad orientamento professionale²³.

a. Tali corsi possono essere proposti esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, ferma restando la possibilità di utilizzare tecnologie telematiche.

Devono essere caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro.

Tali corsi devono prevedere attività laboratoriali a cui destinare almeno 48 CFU, quali ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, a queste attività non devono essere associati settori scientifico-disciplinari.

Lo svolgimento delle attività laboratoriali può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate.

²¹ Vedi DI 19 febbraio 2009 e DM 8 gennaio 2009.

²² D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019.

²³ D.M. n. 446 del 12 agosto 2020.

I corsi di Laurea ad orientamento professionale devono prevedere inoltre attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali a cui destinare almeno 48 CFU.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio l'Università attiva apposite convenzioni con i soggetti sopra elencati, prevedendo l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

b. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso è parametrato sulla disponibilità dei tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro.

c. Al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accREDITAMENTO periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a. 2020/2021²⁴.

d. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi professionali occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23.²⁵

²⁴ art. 8 D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 come modificato dal D.M. n. 8 dell'8 gennaio 2021.

²⁵ art. 8 D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 come modificato dal D.M. n. 8 dell'8 gennaio 2021.

Parte II

Accesso ai Corsi di studio

1. Conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere indicate le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica delle stesse nonché le eventuali attività propedeutiche e di recupero organizzate dai Dipartimenti.

2. Per l'accesso a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello di competenza almeno pari ad A2/2, così come definito dal quadro comune di riferimento delle lingue del Consiglio di Europa.

3. Tenuto conto della decisione assunta dal S.A. nella seduta del 22 marzo 2011, può non essere considerato requisito di accesso "obbligatorio" la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2 per i corsi di laurea interateneo e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico interateneo qualora l'Ateneo consorziato non consideri indispensabile tale requisito.

4. Per gli studenti che non risultino in possesso delle competenze nella lingua inglese di cui al precedente punto 2, sono organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo corsi di recupero.

5. L'accesso a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale in lingua inglese è subordinato alla conoscenza della lingua inglese al livello di competenza B2, da conseguire, ove non posseduto, entro il primo anno. L'Ateneo si impegna a predisporre il supporto necessario.

2. Requisiti curriculari per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione alle lauree magistrali sono definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio con riferimento o alla classe di laurea, o a specifiche conoscenze e competenze espresse anche in termini di un numero minimo di crediti formativi che devono essere stati acquisiti in specifici settori disciplinari²⁶.

2. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale anche laureati provenienti da classi di laurea diverse da quelle previste fra i requisiti curriculari di cui al comma 1, purché abbiano riportato una votazione di laurea non inferiore a 100/110 e abbiano conseguito crediti formativi in specifici settori disciplinari indicati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio in misura non inferiore a 75 CFU

²⁶ D.M. 386/2007, par. 1.5, lettera b), in cui si richiede che nel definire i requisiti per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello si eviti "che l'ammissione sia di fatto riservata solo a chi proviene da una specifica classe di laurea o, addirittura, da un particolare corso di laurea, definendo con chiarezza le conoscenze e le competenze richieste, ed escludendo adozioni di fatto del numero programmato".

I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione. CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/22.

complessivi. Per questi laureati sarà obbligatoria la prova di ammissione per la verifica della preparazione personale di cui al successivo punto 3²⁷.

3. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale devono essere acquisiti prima dell'iscrizione, non essendo consentita l'ammissione con debiti formativi²⁸. Eventuali carenze di crediti formativi possono essere colmate, su indicazione delle strutture didattiche competenti, anche nel periodo intercorrente tra la laurea di primo livello e la chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale mediante il superamento degli esami di profitto di singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo²⁹.

3. Verifica della adeguatezza della preparazione personale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Ai fini dell'ammissione alle lauree magistrali, la verifica della adeguatezza della preparazione personale avverrà mediante prove selettive organizzate dalle competenti strutture didattiche secondo le modalità e i contenuti definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio e resi noti tempestivamente nel sito web ufficiale. Per ogni anno accademico, le prove potranno essere organizzate in una o più sessioni, da tenersi con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche.

2. Alle prove potranno partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione nonché laureandi che abbiano già acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi agli SSD richiesti come requisiti curriculari. I laureandi che abbiano superato la prova di ammissione per una specifica laurea magistrale verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

4. Ammissione diretta

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 2, comma 2, potranno essere esonerati dalla prova di ammissione, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i laureati in possesso dei requisiti curriculari, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110; o che, pur con una votazione di laurea inferiore, abbiano superato con una media ponderata non inferiore a 26/30 gli insegnamenti del loro piano di studi riferiti a specifici SSD indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio come particolarmente rilevanti ai fini della preparazione richiesta per l'ammissione alla laurea magistrale. Tali SSD possono essere tutti o

²⁷ Cfr. 386/2007, par. 3, lettera e): "Inoltre, al fine di consentire l'accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione provenienti anche da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione."

²⁸ D.M. 16 marzo 2007, art. 6, comma 1

²⁹ Cfr. D.M. 16 marzo 2007, art. 6, comma 1: "i regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2"; D.M. 386/2007, par. 3, lettera e): "Va tenuto presente che ai sensi della nuova normativa l'ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben definite conoscenze e competenze richieste in ingresso. Se vi sono carenze, di norma esse dovrebbero essere colmate in precedenza: è possibile che questo avvenga durante lo stesso percorso di primo livello, o anche – se è possibile – nei mesi intercorrenti tra la laurea di primo livello e la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello.....Per quel che riguarda l'ammissione e il relativo numero di CFU, sembrerebbe congruo indicare competenze ritenute indispensabili relativamente all'accesso a una laurea magistrale appartenente a una data classe in modo largamente condiviso da parte delle sedi universitarie".

una parte di quelli previsti come requisiti curriculari, e devono corrispondere ad un numero di CFU adeguato a valutare la preparazione personale dello studente, di norma non inferiore a 40.

2. Potranno altresì essere esonerati dalla prova di ammissione, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i laureandi che pur avendo titolo a partecipare alla prova stessa, abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi negli SSD definiti come previsto dal precedente comma 1. In assenza di tale condizione, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto se la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a quella prevista per l'esonero dalla prova.

3. Le deroghe dall'obbligo della prova di ammissione ai fini della verifica della preparazione personale devono essere espressamente previste nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, che possono comunque richiedere per l'esonero limiti superiori a quelli indicati nei precedenti commi 1 e 2, per quanto concerne sia il voto di laurea sia la media ponderata da acquisire su specifici SSD sia il numero di CFU sui quali tale votazione media debba essere conseguita.

5. Termini per l'esame dei requisiti curriculari, per le prove di ammissione e per l'iscrizione alle lauree magistrali

1. I termini previsti per la valutazione dei requisiti curriculari devono essere fissati con congruo anticipo rispetto alla/e data/e delle prove di ammissione. I regolamenti didattici dei corsi di studio potranno indicare i corsi di laurea dell'Ateneo per i quali il possesso dei requisiti curriculari si intende automaticamente verificato con il conseguimento del titolo di studio.

2. Ogni anno accademico, per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale verranno emanati dall'Ateneo specifici avvisi di ammissione, in cui saranno indicate le date, le modalità e i criteri di valutazione delle prove, gli argomenti su cui esse verteranno e gli eventuali testi suggeriti per la preparazione.

3. Il termine di chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo è fissato dal Manifesto annuale degli studi dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale³⁰. I Dipartimenti sono invitati a posticipare la data di inizio delle lezioni del primo anno dei corsi di laurea magistrale, garantendo comunque il regolare svolgimento dell'attività didattica di entrambi i semestri³¹.

³⁰ Cfr. D.M. 270/2004, art. 6, comma 2.

³¹ Cfr. D.M. 386/2007, par. 3, lettera e): "...la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello, [che] non dovrebbe essere troppo procrastinata dalle Università, garantendo comunque il regolare svolgimento dell'attività didattica di entrambi i semestri di ciascun anno accademico".

PARTE III

Impegno dei docenti

1. Definizione delle tipologie di attività didattica

1. Ai fini del presente atto di indirizzo, per attività di didattica frontale e attività di didattica integrativa si intendono:

A) Per didattica frontale:

Corsi e moduli curriculari, e ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento, attività di tirocinio) svolta nei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, nelle Scuole di Specializzazione ivi compresi, i Corsi di Sostegno, i Dottorati di Ricerca e i PF24 (percorsi formativi diretti ad acquisire i 24 CFU per l'accesso ai concorsi per docenti della scuola di primo e secondo grado) alle seguenti condizioni:

- programmazione e formale attribuzione da parte dei Dipartimenti dell'incarico a un docente e definizione del numero di CFU e/o ore;
- che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento.
- compilazione da parte del docente di un registro delle lezioni;

B) Per didattica integrativa:

Attività di supporto alla didattica quali assistenza in laboratorio, tutoraggio di tirocinio, stage e assistenza per tesi di Laurea e di Dottorato, corsi integrativi di quelli ufficiali, ricevimento studenti, commissioni di accertamento dell'apprendimento, orientamento e tutorato, progetti di recupero per studenti fuori corso e per studenti lavoratori, e tutto quanto non espressamente previsto come didattica frontale.

Tali attività sono proposte dai competenti comitati per la didattica.

2. L'attività di didattica frontale è diretta alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia, come quantificato nel successivo punto 3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale è possibile attribuire incarichi, anche a titolo oneroso, ai professori di I e II fascia dell'Ateneo, i quali abbiano già assolto all'obbligo didattico di cui al punto 3, a Professori di altri Atenei, a ricercatori di ruolo e a ricercatori a tempo determinato, secondo quanto previsto dal successivo punto 4.

3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale è possibile attribuire contratti di insegnamento, gratuiti o a titolo oneroso.

4. Fermo restando il divieto di parcellizzazione degli insegnamenti, nel caso di insegnamenti che prevedono che il docente sia affiancato da esperti, nella misura massima del 50% delle ore complessive dell'insegnamento medesimo, le ore di didattica frontale eventualmente svolte da soggetti diversi dal docente titolare dell'insegnamento non concorrono alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato senior in termini di didattica frontale. Nel caso in cui il docente titolare dell'insegnamento sia affiancato da altro docente dell'Ateneo, le ore svolte da quest'ultimo concorrono alla definizione del suo carico didattico.

5. Le attività di didattica integrativa non concorrono alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato senior in termini di didattica frontale, non danno diritto a retribuzione, ma fanno parte dell'obbligo didattico di Professori e ricercatori di ruolo ed a tempo determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'attività didattica integrativa sia affidata a esperti esterni di comprovata professionalità, tale attività può essere retribuita nell'ambito delle risorse del Dipartimento.

6. Nel caso di PF24 e Corsi di sostegno, l'attività didattica integrativa può essere attribuita, anche a titolo oneroso, a soggetti non appartenenti all'Ateneo esperti nelle discipline interessate.

2. Ore di didattica frontale per ogni CFU

Per i corsi di studio dell'Ateneo, le ore di didattica frontale corrispondenti ad ogni CFU possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico disciplinari e alla tipologia di insegnamento, ma comunque devono essere non inferiori a 6 e non superiori a 16. Le ore dedicate alle altre attività formative diverse dalla didattica frontale³² non possono essere superiori a 25 per ogni CFU³³, salvo che per l'attività di Tirocinio professionale per le Lauree Magistrali in Farmacia e CTF per le quali sono previste 30 ore per CFU in base a normativa specifica.

3. Obbligo didattico dei Professori di I e II fascia

1. I Professori a tempo pieno hanno un obbligo didattico complessivo di almeno 350 ore all'anno, delle quali almeno 120 ore di didattica frontale (ove richieste dal Dipartimento di appartenenza o da altri Dipartimenti per soddisfare l'offerta didattica).

2. I professori a tempo definito hanno un obbligo didattico complessivo di almeno 250 ore all'anno, delle quali 80 di didattica frontale (ove richieste dal Dipartimento di appartenenza o da altri Dipartimenti per soddisfare l'offerta didattica).

3. Il carico didattico svolto nei Corsi di Dottorato di ricerca e utilizzabile per la copertura dell'obbligo didattico non può essere superiore a 20 ore³⁴.

4. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 e nelle more dell'emanazione del regolamento ivi previsto, il Pro-Rettore Vicario, i Direttori di Dipartimento, i Delegati alla Didattica, Ricerca, Relazioni internazionali, Relazioni con le imprese e il trasferimento tecnologico, il presidente del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Consiglieri CUN, i componenti delle Commissioni per l'Abilitazione scientifica nazionale e i componenti dei Gruppi Esperti Valutatori (GEV) possono chiedere al Rettore l'esonero dall'attività didattica per un massimo di 40 ore, secondo le procedure previste dall'art. 11 comma 4 dello Statuto. Il relativo carico didattico non può comunque essere inferiore a 80 ore.

5. L'obbligo didattico è ridotto al 50% nei casi di congedo semestrale.

6. Ai fini della promozione della dimensione internazionale della formazione, ai fini del computo del carico didattico di 120 ore, ciascuna ora di insegnamento nell'ambito di un corso tenuto in lingua inglese sarà ponderata, se richiesto, come 1,5 ore. Il docente non può comunque avere un carico didattico inferiore a 90 ore per i docenti a tempo pieno e a 60 ore per i docenti a tempo definito.

7. Fermo restando quanto previsto dal punto 3 parte I, ogni docente è tenuto a svolgere il proprio carico didattico obbligatorio nel proprio SSD, o in altri SSD per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza da parte del docente, e nel Dipartimento di afferenza, ovvero in altri Dipartimenti che ne facciano richiesta, sentito il docente stesso e previo nulla osta del Direttore del Dipartimento di appartenenza.

³² V. art. 1 lett. a).

³³ D.M. 270/2004, Art. 5, comma 1.

³⁴ Art. 37 c. 2 Regolamento Didattico di Ateneo: "Nell'assegnazione dei compiti didattici differenziati da parte dei Dipartimenti, l'attività svolta nei corsi di Specializzazione e nei Dottorati di ricerca non potrà essere superiore al 40%".

8. Il professore che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere un carico didattico eccedente il carico obbligatorio, è tenuto a svolgere l'attività didattica salvo giustificati e comprovati gravi motivi.

4. Attività didattica dei ricercatori

1. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a svolgere compiti di didattica integrativa definiti dai Dipartimenti di afferenza, ovvero, con il loro consenso, in altri Dipartimenti che ne facciano richiesta e stabiliti in non oltre 350 ore/anno per i ricercatori a tempo pieno, e non oltre 200 ore/anno per i ricercatori a tempo definito³⁵.

2. Nel rispetto dei predetti limiti, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 e figure a essi equiparati possono essere affidati, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica, corsi o moduli curriculari comprendenti attività di didattica frontale. In tal caso, per l'intero anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli, ad essi viene riconosciuto il titolo di professore Aggregato.³⁶ Nessun incarico di insegnamento può essere attribuito ai ricercatori nei SSD nei quali tutti i Professori di I e II fascia, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, non abbiano coperto il proprio obbligo didattico per intero, salvo i casi previsti al precedente punto 3.4. In ciascun SSD il carico didattico dei ricercatori non può eccedere quello dei professori, salvo deroga del Senato, previo consenso del ricercatore interessato e motivata richiesta del Dipartimento.

3. Le attività di didattica frontale attribuite ai ricercatori a tempo indeterminato sono retribuite ai sensi dell'art. 6, c. 4 della L. 240/2010, e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo³⁷.

4. Nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, reclutati in base all'art. 24 della Legge 240/2010, ai medesimi viene assegnata la seguente attività didattica:

-a) *ricercatore a tempo determinato junior*³⁸. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore per il regime di tempo pieno, e 200 ore per il regime di tempo definito. Nell'ambito del predetto impegno didattico, il ricercatore a tempo determinato junior può svolgere attività di didattica frontale per un massimo di 60 ore per anno accademico, secondo modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. Nel caso in cui il contratto del ricercatore sia finanziato con fondi esterni, la suddetta attività didattica frontale può essere svolta soltanto se prevista nell'accordo con l'ente finanziatore.

-b) *ricercatore a tempo determinato senior*³⁹. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore, comprendente almeno 60 ore didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione.

5. I ricercatori a tempo determinato, reclutati in base all'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005 e relativo D.I. n. 94/2009 del 16.9.2009, sono tenuti a svolgere attività didattica integrativa fino ad un massimo di 350 ore.

³⁵ L. 240/2010, art. 6, c. 3.

³⁶ L. 240/2010, art. 6, c. 4.

³⁷ Cfr "Regolamento per la retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 240/10".

³⁸ L. 240/2010, art. 24, c. 3, let. a).

³⁹ L. 240/2010, art. 24, c. 3, let. b).

6. I ricercatori a tempo determinato reclutati in base alla normativa previgente all'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005 e al D.I. n. 94/2009 del 16.9.2009 possono svolgere solo attività di supporto alla didattica.

7. I Ricercatori che hanno prestato il consenso a svolgere attività didattica frontale, alle condizioni di cui al successivo art. 8, comma 6, sono obbligati a svolgere le attività didattiche attribuite, salvo giustificati e comprovati gravi motivi.

5. Corsi di insegnamento attribuiti a titolari di assegni di ricerca

1. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere, previo nulla osta del responsabile scientifico, una limitata attività di didattica frontale, attraverso le modalità previste per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso⁴⁰. Complessivamente, nell'anno accademico, il carico didattico attribuito a un assegnista non può superare le 60 ore, e deve essere retribuito.

6. Attività didattica consentita ai dottorandi, agli specializzandi, ai titolari di borse di studio e di assegni di ricerca

1. Ai dottorandi, agli specializzandi e ai titolari di borse di studio destinate a giovani in formazione non potranno essere affidati contratti di insegnamento.

2. Ai dottorandi, agli specializzandi e ai titolari di borse di studio destinate a giovani in formazione e ai titolari di assegni di ricerca potrà essere affidata, solo se ritenuto funzionale al progetto formativo in cui sono impegnati, attività di supporto e di collaborazione tecnica alla didattica, sempre sotto la guida dei docenti responsabili degli insegnamenti ufficiali.

7. Attività didattica del Personale Tecnico-Amministrativo

Il personale Tecnico-Amministrativo dipendente dell'Ateneo può, secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, svolgere attività didattica previa espressa autorizzazione e purché l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'orario di servizio.

8. Modalità di affidamento di insegnamenti e moduli curriculari previsti dalla programmazione didattica

1. Ogni insegnamento o modulo curricolare può essere affidato a un solo docente. L'affidamento dei corsi di insegnamento è di competenza del Dipartimento titolare del Corso di studio o, in caso di contitolarità, del Dipartimento di Riferimento (DdR), sentiti i Dipartimenti contitolari.

2. In sede di programmazione didattica, i Dipartimenti prevedono prioritariamente l'affidamento di corsi di insegnamento ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori a tempo determinato senior a essi afferenti, a copertura degli obblighi minimi di didattica frontale previsti nei Corsi di Studio, nei PF24, nei Corsi di sostegno, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, compresi i Dottorati aventi sede amministrativa presso altro ateneo ai quali l'Università di Siena partecipa mediante accordi o convenzioni.

3. Sugli insegnamenti dei SSD in cui docenti di ruolo afferiscono al DdR o ai Dipartimenti contitolari, questi hanno la priorità nell'attribuzione dei compiti didattici rispetto ai docenti di Dipartimenti non contitolari.

⁴⁰ L. 240/2010, art. 23, c. 2.

4. Nel caso di CdS in contitolarità, ciascuno dei Dipartimenti contitolari delibera in merito all'attribuzione degli incarichi d'insegnamento ai docenti ad esso afferenti. Per i SSD in cui docenti di ruolo afferiscono a più Dipartimenti contitolari, l'assegnazione degli incarichi deve avvenire di concerto fra tutti i Dipartimenti interessati. Le relative delibere sono trasmesse dai Dipartimenti contitolari al DdR, che ne cura il coordinamento e la trasmissione ai competenti Uffici dell'Ateneo.

5. Nel caso in cui si renda necessario ricorrere a docenti di altri Dipartimenti, i Direttori pubblicano sul sito del Dipartimento l'elenco degli insegnamenti da coprire. I docenti interessati presentano le loro disponibilità al Direttore del Dipartimento richiedente e la richiesta di nulla-osta al Direttore del Dipartimento di afferenza.

L'assegnazione dell'incarico di insegnamento è subordinato al nulla osta del Direttore del Dipartimento di afferenza del docente.

6. Nel caso di affidamento di incarichi a Ricercatori di ruolo, essi devono prevedere l'esplicito consenso scritto dell'affidatario. Tali incarichi saranno retribuiti secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo⁴¹.

7. Per la copertura di incarichi di insegnamento possono essere stipulati contratti a titolo oneroso o gratuito ai sensi di quanto previsto dalla L. 240/2010, art. 23 e secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento di Ateneo. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, nei PF24 e nei Corsi di Sostegno, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, compresi i Dottorati aventi sede amministrativa presso altro ateneo ai quali l'Università di Siena partecipa mediante accordi o convenzioni, nessun contratto di insegnamento, a eccezione dei contratti di insegnamento attribuiti nell'ambito del Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei Professori di I e II fascia, salvo i casi previsti al precedente punto 3.4, può essere attribuito nei SSD dove tutti i Professori di I e II fascia dell'Ateneo non abbiano coperto il proprio obbligo didattico per intero.

8. Nel caso di CdS in contitolarità, per gli insegnamenti che devono essere coperti da personale esterno all'Università di Siena mediante contratti di cui all'art. 23, comma 1 della L. 240/10, ciascun Dipartimento contitolare di un CdS è responsabile della proposta di stipula da inviare al Rettore per i SSD in esso presenti in maniera esclusiva. Per i SSD presenti in due o più Dipartimenti contitolari di un CdS, o per i SSD non presenti in alcuno dei dipartimenti contitolari, la procedura di proposta di stipula dei suddetti contratti spetta al DdR. Tutte le proposte di stipula dei suddetti contratti devono comunque essere inviate ai DdR che verifica il rispetto dei requisiti di legge e ne cura l'invio al Senato Accademico. Per gli insegnamenti che devono essere coperti mediante contratti di cui all'art. 23, comma 2 della L. 240/10, il DdR delibera la proposta di bando e nomina la commissione di selezione, di concerto con i Dipartimenti contitolari.

9. Al termine della Programmazione didattica, ogni Direttore di Dipartimento è tenuto a comunicare al Senato Accademico i nominativi dei Professori di I e II fascia (compreso quello del Direttore stesso) cui non sia stato possibile attribuire un carico di didattica frontale di 120 ore per i Professori a tempo pieno, e di 80 ore per i Professori a tempo definito, per mancanza di insegnamenti nel rispettivo SSD o in SSD affini o per parziale esonero dall'attività didattica, previsto dalla normativa generale e/o interna.

⁴¹ L. 240/2010, art. 6, c. 4.

9. Altri obblighi dei docenti

1. I docenti hanno l'obbligo di svolgere personalmente l'attività didattica loro assegnata.
2. Il docente, come previsto dal Regolamento didattico di ateneo, può, per motivate ragioni, essere sostituito da un altro docente dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica frontale entro il limite massimo del 20% delle ore complessive, fermo restando il dovere di svolgere in prima persona l'attività di didattica frontale dovuta.
3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale il docente può avvalersi del contributo di esperti, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento, fermo restando l'obbligo della compresenza in aula del docente responsabile dell'insegnamento. Qualora le lezioni effettuate con il contributo di esperti superino il 25% delle ore complessive, occorre l'autorizzazione del Comitato per la didattica.
4. Il docente è tenuto predisporre e pubblicare sul sito dell'Ateneo il Curriculum Vitae in lingua italiana e inglese.
5. Il docente è tenuto inserire (in Syllabus, Esse3) il programma del corso, in lingua italiana e inglese.
6. Il docente è tenuto utilizzare la firma digitale per la registrazione degli esami e la compilazione del Registro delle Lezioni, salvo quando non sia tecnicamente possibile.
7. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio corso o modulo curriculare le ore previste per l'insegnamento dalla programmazione didattica e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti⁴², fatte salve le specificità dei corsi di laurea per le professioni sanitarie e fatta eccezione per le altre attività didattiche come definite nel punto 1 della Parte III del presente Atto. Eventuali deroghe dovranno essere richieste al competente Comitato per la didattica. I Dipartimenti sono tenuti a monitorare le deroghe concesse. Il monitoraggio sarà oggetto di valutazione periodica da parte del Senato Accademico.

10. Numerosità minima degli iscritti per l'attivazione degli insegnamenti

1. Per gli insegnamenti proposti come alternativi nell'ambito di un elenco predefinito, dovrà essere precisato nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio che essi saranno attivati a condizione che nell'anno accademico precedente siano stati scelti nei piani di studio presentati dagli studenti da un numero minimo di iscritti che non potrà essere fissato in misura inferiore al numero minimo previsto per la valutazione. Nel computo del numero degli iscritti agli insegnamenti dovranno essere considerati anche gli studenti Erasmus.
2. Qualora tutti gli insegnamenti dell'elenco predefinito abbiano registrato nell'anno accademico precedente un numero di iscritti inferiore al limite, sarà attivato quello che abbia avuto il maggior numero di iscritti.
3. Nel caso in cui la struttura didattica competente individui caratteri di particolare interesse, un corso con un numero di iscritti inferiore al minimo potrà comunque essere attivato mediante affidamento gratuito ad un docente, se questi è disponibile e copre il suo carico didattico obbligatorio con altri corsi.
4. Nel caso in cui un insegnamento abbia un numero di studenti frequentanti inferiore a 3, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione al competente Comitato per la Didattica. A seguito di tale comunicazione, il Comitato per la Didattica dovrà formulare proposte alla struttura didattica competente in merito sia alla opportunità di

⁴² Art. 6 L. 18 marzo 1958, n. 311.

disattivare l'insegnamento sia alle eventuali modalità di copertura dell'obbligo didattico del docente, qualora l'insegnamento non possa essere svolto.

11. Disposizioni generali

1. L'affidamento di incarichi e la stipula di contratti a titolo oneroso può essere disposta solo nei limiti della somma a tal fine assegnata a ciascun Dipartimento dal C.d.A. dell'Ateneo per l'a.a. 2021/22.
2. La programmazione didattica per l'a.a. 2021/22, ivi comprese le attribuzioni degli insegnamenti per affidamento o per contratto, deve concludersi entro luglio 2021.
3. Entro la fine di ciascun anno accademico, il Senato analizza il piano complessivo di attribuzione degli incarichi e di copertura degli insegnamenti.